



COMUNE DI COLLEFERRO

Città Metropolitana di Roma Capitale

IL SINDACO

ORDINANZA N. **99** del 28 MAG 2020

OGGETTO: Provvedimenti in materia di incolumità pubblica – Ridefinizione del mercato settimanale per tutte le attività di vendita diverse dai generi alimentari ed agroalimentari.

IL SINDACO

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 recante la dichiarazione per il periodo temporale di mesi sei dello stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (dichiarazione Organizzazione Mondiale Sanità del 30.01.2020);

Visto il D.P.C.M del 26.04.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", applicabili sull'intero territorio nazionale" (G.U. Serie Generale n. 108 del 27.04.2020), in particolare l'articolo 1, comma 1, lett. z), che ha disciplinato l'avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto "lockdown";

Visto il Decreto Legge del 16.05.2020, n. 33, recante ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19" (G.U. Serie Generale n. 125 del 16.05.2020);

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16.05.2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", in particolare:

1) prevede che "a decorrere dal 18.05.2020 sono consentite le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali: b. commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi);

2) statuisce che "le attività di cui al punto 1 devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, integrate per lo specifico contesto regionale del Lazio";

3) dispone che "le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle linee di indirizzo per la riapertura. Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus "Covid-19" negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14.03.2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24.04.2020. b. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione";

Visto altresì l'allegato concernente "Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" – Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti);

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00042 del 19.05.2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre



COMUNE DI COLLEFERRO

Città Metropolitana di Roma Capitale

IL SINDACO

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", in particolare l'allegato concernente "Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" – Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti);

Visto il D.P.C.M. del 17.05.2020 recante ad oggetto "Disposizioni attuative del D. L. 25.03.2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del D. L. 16.05.2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (G.U. Serie Generale n. 126 del 17.05.2020), in particolare l'allegato 17 – "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive – Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)";

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 93 del 18.05.2020 avente ad oggetto "Provvedimenti in materia di incolumità pubblica- Sospensione del mercato settimanale per tutte le attività di vendita diverse dai generi alimentari ed agroalimentari";

Ritenuto, altresì, necessario e doveroso adottare ogni utile misura precauzionale idonea al contenimento del diffondersi del contagio da "Covid-19" sul territorio comunale;

Ritenuto, infine, di determinare espresse ed idonee modalità per la riapertura e gestione del mercato settimanale per il settore "non alimentare" oggetto del presente atto, nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.C.M. del 17.05.2020, dall'allegato 5 (in particolare, punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8) del D.P.C.M. del 26.04.2020, dall'Ordinanza Regionale n. Z00041 del 16.05.2020 e n. Z00042 del 19.05.2020;

Visto l'articolo 50, commi 4 e 5, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000, che definisce le competenze e funzioni spettanti al Sindaco quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge ed in caso di emergenze sanitarie;

ORDINA

per tutto quanto esposto in premessa, salvo eventuali, successivi e diversi provvedimenti legati alla cessazione dell'emergenza sanitaria ed all'andamento della condizione epidemiologica:

1. A partire dal giorno **martedì 2 giugno 2020, fino al 15 luglio 2020**, lo svolgimento del mercato settimanale per tutte le attività differenti da quelle di vendita di prodotti alimentari ed agroalimentari sarà ripartito in due zone così suddivise:

1 SETTORE: Via dell'Artigianato - via del Commercio - via dell'Industria- via Don Minzoni;

2 SETTORE: Via Berni - Parcheggio via Berni – via Giusti e L.go Boccaccio;

Ogni settore è costituito da n. 46 posteggi (92 posteggi totali) i cui operatori si alterneranno nei due settori del mercato dal 2 giugno 2020 al 15 luglio 2020.

Il Mercato dell'usato rimarrà collocato presso il parcheggio di via Berni nel rispetto dell'Ordinanza Regionale n. Z00041 del 16.05.2020 e all'Ordinanza Regionale n. Z00042 del 19.05.2020.

2. L'apertura straordinaria del **mercato coperto di via Sobrero** per la giornata di **martedì 2 giugno 2020**.

Lo svolgimento del mercato settimanale avverrà nel rispetto e sotto l'osservanza delle indicazioni e prescrizioni di cui all'Ordinanza Regionale n. Z00041 del 16.05.2020, all'Ordinanza Regionale n. Z00042 del 19.05.2020 (allegato "Linee di indirizzo per la



COMUNE DI COLLEFERRO

Città Metropolitana di Roma Capitale

IL SINDACO

riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" – Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti), al D.P.C.M. del 17.05.2020 (allegato 17 "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" – Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti), in particolare:

Misure Generali

Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020:

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori sia da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.

Competenze dell'ente

I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.

Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale.

Misure a carico del titolare di posteggio

- Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- E' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro sia per i clienti, sia per gli operatori, inclusi quelli impegnati nelle operazioni di carico e scarico.
- In caso di vendita di abbigliamento, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce.
- In caso di vendita di beni usati igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
- Gli operatori devono raccomandare ai clienti di non permanere presso il banco/chiosco più del tempo necessario alla scelta e all'acquisto dei prodotti e di richiedere il supporto del personale per la ricerca dei prodotti, evitando di toccare la merce.



COMUNE DI COLFERRO

Città Metropolitana di Roma Capitale

IL SINDACO

DISPONE

l'eventuale sospensione delle attività di vendita, con conseguente sgombero dell'area di mercato, nel caso di accertato mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale e, in generale, di prevenzione e tutela della salute pubblica prescritte nella presente ordinanza;

l'eventuale sospensione, anche sopraggiunta, dell'attività di vendita di "beni usati" a seguito di eventuali, sussistenti, opportune e motivate ragioni;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia inviata al Dirigente della Polizia Locale, al Responsabile del Settore Commercio ed al Responsabile del Settore Tecnico/Manutentivo, per la valutazione e la previsione di tutte le misure necessarie da attuare e predisporre, compatibilmente con le esigenze del locale mercato settimanale su aree pubbliche, nel rispetto delle linee guida di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 previste dalle norme richiamate;

Che la presente ordinanza sia inviata alla società Minerva Scarl per le operazioni di pulizia delle aree di mercato interessate;

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on — line, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 — al fine di darne più ampia diffusione;

Che al Corpo di Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine sia demandato il controllo del rispetto della presente ordinanza.

La preventiva informativa della presente ordinanza alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria dei settori "non alimentare", alimentari e delle aree di vendita pubbliche presenti all'interno del mercato coperto di via Sobrero quale regolamentazione della gestione e definizione delle linee guida atte a mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di "Covid-19", al rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del D.P.C.M. del 26.04.2020, al rispetto del divieto di assembramenti e del distanziamento interpersonale di almeno un metro, alla garanzia di accessi scaglionati per evitare sovraffollamento ed assicurare il distanziamento sociale.

In caso di violazione delle disposizioni in materia di contenimento da contagi "Covid-19" troveranno applicazione le sanzioni amministrative di cui al D. L. n. 19/2020 per espresso richiamo di cui all'articolo 2 del D. L. n. 33/2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni sessanta, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni centoventi, dalla data di pubblicazione.



IL SINDACO
Pierluigi SANNA